

“BONUS TARIFFA SOCIALE”

**RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA,
DISAGIO FISICO**

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____ in _____

TRA

L'Unione Terre dei Malaspina con sede in Ponte Nizza via Roma 45 (Comuni di Ponte Nizza e Cecima) C.F. 95035010180 P.IVA 02644100188

rappresentato dal/dalla Responsabile del Settore Assistenza Sociale Claudia Moggi nato/a a Voghera il 20/02/1967, il/la quale interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto dell'Unione Terre dei Malaspina, di seguito denominata Unione

Indirizzo PEC unioneterremalaspina@legalpec.it

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale CAAF CGIL Lombardia srl, Albo CAAF 00003, con sede legale in Milano (MI), Via Palmanova n° 22, cap 20132 (C.F. 02282990965, partita Iva 02282990965), rappresentato dal/dalla Responsabile di Filiale di Pavia Sig.ra Tartaglia Daniela nata a Vigevano il 30/05/1970, la quale interviene in questo atto in rappresentanza e per conto del CAAF CGIL LOMBARDIA SRL denominato di seguito CAAF

▪ per Pavia sede operativa in Voghera – Via XX Settembre 65

indirizzo PEC caf.cgil.pavia@legalmail.it

PREMESSO

- che il Decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal DPCM 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il DPCM 13 ottobre 2016 ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti e che l'Autorità, per dar corso alle richiamate disposizioni, ha emanato il Testo integrato sulle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua (TIBSI) con deliberazione n.21 del dicembre 2017, 897/2017/R/IDR;

- che il DPCM 159 del 5 dicembre 2013, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- Che, ai sensi dell'art. 10 comma sesto del DPCM 159 del 5 dicembre 2013, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio. E' comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente.
- Che i Comuni, ai sensi dell'art. 18 comma quarto del DM 21 dicembre 2000 n. 452, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i CAAF;
- Che l'INPS ha stipulato/stipulerà una convenzione con i Centri di assistenza fiscale, e fino al perfezionamento di detto accordo, la presente convenzione non avrà alcuna efficacia, per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della DSU e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

Precisato che ,come stabilito dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a partire dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico (bonus elettrico, bonus gas e bonus idrico) saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto,

senza presentazione di alcuna pratica ai CAF, ad eccezione del bonus elettrico per disagio fisico. Va da se che il riconoscimento dei bonus di cui sopra sia subordinato dall'esistenza di un'attestazione Isee in corso di validità.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PRECISA CHE

come stabilito dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a partire dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico (bonus elettrico, bonus gas e bonus idrico) saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza presentazione di alcuna pratica ai CAF, ad eccezione del bonus elettrico per disagio fisico. Va da se che il riconoscimento dei bonus di cui sopra sia subordinato dall'esistenza di un'attestazione Isee in corso di validità.

PERTANTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Servizio ISEE)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal DPCM 159/2013
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della DSU e se autorizzato dallo stesso, nei termini previsti dal DPCM 159/2013, rilascio dell'attestazione dell'Ise e dell'Isee, come previsto dalla normativa.

Art. 2

(Servizio bonus energia elettrica disagio fisico)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAAF presenti sul territorio;
- rilascio all'utente di copia del modello di richiesta, debitamente sottoscritta, relativa all'agevolazione oggetto della presente convenzione recante l'identificativo del CAAF;

Art. 3

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco degli sportelli Caf presenti sul territorio comunale;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4

Il CAAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it.

Art. 5

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAAF, informerà gli interessati, se da loro autorizzati, che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e

trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7

Il CAAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Art. 8

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere euro 4,10 + IVA per ogni pratica trasmessa dal CAAF e acquisita dalla piattaforma SGATE. La fatturazione sarà effettuata con cadenza annuale. Il Comune si impegna a comunicare al CAAF, tramite posta certificata, tutti i dati indispensabili alla corretta Fatturazione Elettronica entro due mesi dalla stipula del presente atto.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura con pagamento a 30 gg d.f., sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

Art. 9

I CAAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10

La presente convenzione avrà validità fino al 31/12/2024, decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, o

decadenza della convenzione tra il CAAF CGIL LOMBARDIA Srl e l'INPS sopra citata.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, li _____

Per l'Unione Terre dei Malaspina
Responsabile del settore

.....

per il Caaf Cgil Lombardia s.r.l.

.....